

N. 01211/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 908 del 2013, proposto da:

Flaviana Bolzon, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Frattin,
Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in
Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune Di Castelfranco Veneto, rappresentato e difeso dall'avv.
Mariano Bonato, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo.

nei confronti di

Valter Beraldo, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Nalesso,
Francesca Beraldo, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

Ornella Fraccaro, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Beraldo, Andrea Nalesso, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo.

per l'annullamento,

della nota raccomandata a.r. datata 14/5/2013, con cui il Responsabile del Procedimento del Comune di Castelfranco Veneto ha denegato l'accesso agli atti (in materia edilizia) richiesti dalla Sig.ra Flaviana Bolzon, ex art. 22 e ss. dalla Legge n. 241/1990, con nota raccomandata a mani datata 27/2/2013, nonchè per l'esibizione, da parte del Comune di Castelfranco Veneto, di documenti amministrativi in materia edilizia - richiesti dalla Sig.ra Flaviana Bolzon con nota raccomandata a mani datata 27/2/2013, relativi ai confinanti della medesima Sig.ra Flaviana Bolzon, cioè i Siggri Valter Beraldo ed Ornella Fraccaro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Castelfranco Veneto e di Valter Beraldo e di Ornella Fraccaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la raccomandata del 27/02/2013 la Sig.ra Flaviana Bolzon aveva presentato, al Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto, un'istanza di accesso agli atti ex art. 22 della L. n. 241/90 nei confronti di tutti i provvedimenti, anche interni e di provenienza privata, relativi ai procedimenti amministrativi in materia edilizia relativi alle opere presenti sulla proprietà dei soggetti confinanti (sono i Sig. ri Valter Beraldo e Ornella Fraccaro).

Malgrado ciò, con nota del 14/05/2013, il Responsabile del Procedimento del Comune di Castelfranco Veneto, in adesione all'opposizione formulata dai Sig.ri Valter Beraldo ed Ornella Fraccaro, denegava l'accesso agli atti, ritenendo che *“la legittimazione ad accedere spetta al soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso; quale sia l'interesse che l'istante vuole tutelare non è dato sapere”*.

La ricorrente riteneva illegittimo detto diniego e procedeva, pertanto, ad adire questo Tribunale affinché annullasse il diniego sopracitato e ordinasse al Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. 104/2010, l'esibizione dei documenti richiesti.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Castelfranco Veneto evidenziando che la qualifica di proprietari confinanti, propria dell'attuale ricorrente, non fosse sufficiente a legittimare la stesso nell'accesso alla documentazione sopra citata.

Concludeva il Comune di Castelfranco Veneto per il rigetto del ricorso nel merito, in quanto infondato.

Si costituivano, altresì, i soggetti controinteressati eccependo, in primo luogo, l'irricevibilità del ricorso per decadenza del termine di impugnazione previsto dall'art. 25 della L. n. 241/90 e sostenendo, nel contempo, l'infondatezza del ricorso per mancanza dell'interesse sostanziale dei ricorrenti all'accesso degli atti richiesti.

All'udienza del 23 Ottobre 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va esaminata l'eccezione preliminare di irricevibilità proposta dai controinteressati, nella parte in cui è sostenuto che l'istanza ora denegata costituirebbe, in realtà, una mera reiterazione di precedenti richieste già denegate dall'Amministrazione comunale.

2. Sul punto va applicato quell'orientamento giurisprudenziale, citato dallo stesso controinteressato, che a sua volta, ha sancito l'inammissibilità della reiterazione dell'istanza di accesso e, ciò, con l'eccezione di specifiche ipotesi (per tutti si veda Cons. Stato Sez. IV, 13-06-2013, n. 3267).

Detta Giurisprudenza ritiene, infatti, che *“La reiterazione in sé di una istanza di accesso agli atti della P.A. ove non acquisti un contenuto pretestuoso, o contrario alla legge, non è illegittima qualora si sia in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, non rappresentati nell'originaria istanza, o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante”*.

2.1 Un'ulteriore, e altrettanto recente, pronuncia (Cons. Stato Sez. VI, 02-09-2013, n. 4354) ha sancito che *“L'interessato può risultare legittimato a reiterare l'istanza di accesso agli atti della P.A. tacitamente disattesa o respinta dalla medesima amministrazione (con determinazione non tempestivamente*

impugnata), solo in presenza cumulativa o alternativa di: a) fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell'istanza originaria; b) una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell'interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l'accesso invocato (artt. 22 ss. L.n. 241/1990) (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, n. 1912/2012)''.

3. Nell'ultima istanza di accesso è possibile individuare proprio detta evidenziata fattispecie e, quindi, una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante e, ciò, considerando come parte ricorrente abbia – ora e a differenza delle precedenti istanze - espressamente motivato l'ultima richiesta *“nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Sig.ra Flavia Bolzon”*.

3.1 Si consideri ancora che nelle precedenti istanze è possibile evincere che le ragioni che avevano determinato il Si. Mazzacca Marino nella richiesta dei documenti sopra citati era individuata *“nella verifica correttezza e tempistica azione dell'Ufficio Tecnico (istanza del 25/11/2011) e nell'esistenza di un diverso contenzioso con i soggetti controinteressati (istanza del 23/02/2012) e, ancora, nella “verifica e controllo con Ente terzo di fiducia del richiedente”*.

4. Ne consegue come i precedenti dinieghi devono essere strettamente correlati alla motivazione all'accesso cui si riferiscono, senza poter costituire un presupposto idoneo ad inficiare l'attuale posizione qualificata della ricorrente.

5. Va in ultimo evidenziato che il diniego ora impugnato non può essere considerato (come sostiene l'Amministrazione comunale) un atto di mera conferma e, ciò, avendo presente che secondo il consolidato

indirizzo giurisprudenziale, ricorre l'atto meramente confermativo (di cd. conferma impropria) allorchè l'Amministrazione, a fronte di un'istanza, si sia limitata a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione, espressiva di una nuova valutazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5196; 29 ottobre 2012, n. 5509).

5.1 Nel caso di specie, una nuova valutazione è stata evidentemente posta in essere e, ciò, in presenza di nuove e differenti ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego sopra citato.

6. Pur considerando dirimente quanto sopra affermato va, altresì, evidenziato come l'istanza di cui si tratta sia stata proposta da un soggetto diverso (Sig.ra Flavia Bolzon) in luogo del Sig. Mazzocca Marino.

7. L'eccezione preliminare sopra ricordata è, pertanto, respinta.

8. Per quanto concerne l'esame del merito va rilevato come a parere di questo Collegio sussista l'obbligo dell'Amministrazione comunale di esibire la documentazione richiesta e, in ciò, accogliendo il ricorso di cui si tratta.

8.1 Sul punto va, in primo luogo, chiarito che la posizione giuridica del soggetto che chiede l'esibizione di atti amministrativa è, per costante giurisprudenza, del tutto autonoma rispetto a quelle valutazioni circa la fondatezza delle pretese alla cui tutela viene svolta l'acquisizione della documentazione.

8.2 Ciò premesso, alla fattispecie in esame, è possibile applicare un altrettanto e costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez.

V, 14-05-2010, n. 2966) nella parte in cui ha sancito che *“al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere edilizie spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche. Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, basta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (Riforma della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova, sez. I, n. 2791/2009)”*.

8.2 Si consideri ancora che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione comunale, il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere.

Per l'ordinamento, infatti, l'ostensione dei documenti è strumentale alla tutela di un interesse meritevole di tutela (in questo senso T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 09-07-2013, n. 598).

9. Non può nemmeno essere condivisa l'interpretazione dell'Amministrazione comunale laddove ritiene che non sussista l'interesse della ricorrente in considerazione della distanza tra le proprietà in questione, quest'ultima pari a circa 46 metri.

9.1 Al contrario è proprio l'esiguità di detta distanza a costituire una dimostrazione del fatto che le proprietà di cui si tratta incidano sulla stessa zona di riferimento.

Ne consegue che sulla base di quanto esposto, in accoglimento del ricorso, deve essere ordinato all'Amministrazione Comunale sopra citata di procedere all'esibizione dei documenti richiesti con la domanda del 27 febbraio 2013 nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie così come precisato in parte motiva e ordina al Comune di Castelfranco Veneto, in persona del Sindaco p.t., di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione amministrativa richiesta con l'istanza sopra precisata

Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre iva e cpa per ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)